

# CITTÀ DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

## **NORME DI PROGRAMMAZIONE CUI ATTENERSI PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

(Art. 14 della Legge Regionale del Veneto del 13 Agosto 2004, n.15)

### **CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'insediamento di Medie Strutture di Vendita, in attuazione della legge regionale del 13 agosto 2004, n° 15, di seguito definita "Legge Regionale".

#### **Art. 2 - Definizione**

1. Ai sensi della Legge Regionale, artt. 7, 8 e 17, ai fini del presente regolamento s'intendono per:
- a) Struttura di Vendita "Medio - Piccola", una struttura con superficie di vendita da 251 a 1.000 mq.;
  - b) Struttura di Vendita "Medio - Grande", una struttura con superficie di vendita da 1.001 a 2.500 mq.;
  - c) Grande Struttura di Vendita l'esercizio avente superficie di vendita superiore a mq. 2.500, per un massimo di mq. 15.000;
  - d) Centro Commerciale una Media o Grande Struttura di Vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituito da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici;
  - e) Parchi Commerciali (non presenti e non previsti nella rete di vendita della Città di Este), le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi i limiti di 2500 mq.;
  - f) superficie di vendita, l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini dell'azienda, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l'ingresso e di deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce;
  - g) concentrazione, la riunione in una nuova struttura di vendita di Medie e o Grandi Strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune di Este, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda;
  - h) accorpamento, l'ampliamento delle superfici di Medie o Grandi Strutture di Vendita con le superfici di altre Medie o Grandi Strutture di Vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune di Este e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con Medie e Grandi Strutture di Vendita Strutture di Vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune di Este purché rientranti nell'ambito nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle Medie e Grandi Strutture di Vendita;
  - i) le domande di autorizzazione per Medie e Grandi Strutture di Vendita concorrenti, cioè quelle presentate e che concorrono per la medesima area commerciale, vale la data di presentazione;
  - j) criterio di correlazione s'intende la corrispondenza tra il titolo edilizio e l'autorizzazione commerciale;
  - k) area commerciale si intende la zona commerciale così come individuata al successivo art. 3 e ritenuta dall'Amministrazione omogenea da un punto di vista sociale, commerciale ed economico.

### **Art. 3 - Zone Commerciali**

1. Il territorio comunale, ai soli fini della presente programmazione urbanistico - commerciale, viene suddiviso nelle seguenti zone:

- 1 - Zona 1 Centro Storico;
- 2 - Zona 2 Cintura Urbana;
- 3 - Zona 3 Periferia;
- 4 - Zona 4 Insediamenti Produttivi.

2. Nella Zona 4 / Insediamenti Produttivi si intendono confermati i vincoli di natura commerciale contenuti nel provvedimento consiliare n. 90 del 03.12.2001 per quanto riguarda i due piani insediamenti produttivi e la restante porzione di territorio rimasta esclusa dalle tre delibere di Giunta Regionale Veneto nn. 4372 del 07.07.1988, 7060 del 13.11.1988 e 1477 del 04.05.1999.

## **CAPO II - PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI**

### **Art. 4 - Durata della Programmazione**

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale, la presente programmazione ha la stessa durata di quella regionale e precisamente di tre anni. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatica regionale e/o di un nuovo Regolamento Comunale.

### **Art. 5 - Ambito Territoriale di Programmazione**

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Comune di Este, appartenente all'area sovra comunale n. 7, è inserito negli allegati A e B della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004.

2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una nuova media struttura è soggetta ai criteri dell'art. 14 della legge ed all'indice di equilibrio definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 496 del 18 febbraio 2005.

3. Le Medie Strutture di Vendita di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 17 della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004, possono essere localizzate nelle zone territoriali omogenee di tipo A, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente, la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C è consentita purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone; nelle zone territoriali omogenee di tipo D detta localizzazione è consentita purché vi sia specifica destinazione commerciale.

4. La verifica dell'indice di equilibrio non si applica nei seguenti casi:

- a) nuove aperture di Medie Strutture di Vendita con superficie inferiore ai mq. 1000;
- b) ampliamento di Medie Strutture di Vendita con superficie inferiore a mq. 1000 nel limite dimensionale di 1000 mq.;
- c) ampliamento di Medie Strutture di Vendita operanti da almeno 3 anni con superficie inferiore a 1000 mq. che per effetto dell'ampliamento, superano i 1000 mq.;
- d) ampliamento di Medie Strutture di Vendita operanti da almeno tre anni con superficie di vendita superiore a 1000 mq..

### **Art. 6 - Medie Strutture fino a 1000 mq.**

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale si definiscono strutture di vendita "medio piccole dal punto di vista urbanistico", di cui all'art. 2 del presente Regolamento, quelle le cui dimensioni vanno da 251 mq. a 1000 mq..

2. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento, l'accorpamento e la concentrazione delle strutture di vendita medio - piccole è soggetto ai seguenti criteri tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento.

#### **A) - Esercizi del Settore Non Alimentare Generico**

1. il rilascio di nuove autorizzazioni per Medie Strutture di Vendita, in aggiunta alla superficie di vendita preesistente al momento di adozione del presente provvedimento e riassunta all'allegato "Elaborato C" per singola Zona avviene come segue:

- **Zona 1 / Centro Storico:**

- per una superficie complessiva di mq. 2.000 compatibile con la tipologia di intervento ammessa dagli strumenti urbanistici specifici per gli edifici interessati con una superficie di vendita consentita per singola Media Struttura di Vendita non superiore a 400 mq;

- **Zona 2 / Cintura Urbana:**

- per una superficie complessiva di mq. 5.000 fermo restando che la singola Media Struttura di Vendita non può superare la soglia massima di 600 mq. compatibilmente con la tipologia di intervento ammessa dagli strumenti urbanistici specifici per gli edifici interessati.

- **Zona 3 / Frazioni:**

- per una superficie complessiva di mq. 1.000 in Frazione Deserto ed 800 mq. nelle Frazioni di Prà e Schiavonia, fermo restando che la singola Media Struttura di Vendita non può superare la soglia massima di 500 mq.;

- **Zona 4 / Insedimenti Produttivi:**

- Zona 4.1:**

- a. Trattasi di territorio in P.R.G. con destinazione d'uso commerciale unitamente alle aree contermini individuate nelle delibere di Giunta Regionale Veneto nn. 4372/1988, 7060/1988 e 1477/1999 i cui interventi commerciali debbono essere compatibili con la tipologia di intervento ammessa dagli strumenti urbanistici specifici per gli edifici interessati per una superficie per singola Media Struttura di Vendita che non può superare la soglia massima di 800 mq..

- Zona 4.2 e 4.3:**

- b. Trattasi di aree soggette a Piano per Insedimenti Produttivi (P.I.P.) denominate 4.2 e 4.3 (vedi provvedimenti di Consiglio Comunale n. 53 del 20.06.1973 e n. 67 del 29.06.1999), in cui è ammessa la quantità prevista dagli specifici articoli delle norme di attuazione contenute nel disciplinare di assegnazione dei lotti deliberato con provvedimento di Consiglio Comunale n. 90 del 03.12.2001 che a tutti gli effetti diviene parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto dei vincoli di natura commerciale in esso contenuti e compatibilmente con la tipologia di intervento ammessa dagli strumenti urbanistici specifica per gli edifici interessati per una superficie come di seguito individuata;

- Zona 4.4:**

- c. Trattasi di porzione di territorio comprendente parte di Via Caldevigo e della rimanente Zona Artigianale ed Industriale non individuata nei provvedimenti sopra richiamati nella quale valgono i medesimi vincoli fissati per le Zone 4.2 e 4.3 i cui interventi commerciali debbono essere compatibili con la tipologia di intervento ammessa dagli strumenti urbanistici specifica per gli edifici interessati, in quanto in questa Zona rientrano anche le nuove aree industriali individuate dalla variante generale al Piano Regolatore Generale adottata nel corso del 2001.

2. Sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dal competente settore, il trasferimento, l'ampliamento e la nuova apertura (entro i limiti sopra riportati per singola Zona) di strutture di vendita medio - piccole che possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili, con la struttura residenziale nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale (purché con l'inserimento di tale struttura, il quadro non configuri un parco commerciale) e tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.

## **B) - Esercizi del Settore Alimentare**

1. Considerato l'attuale sostanziale equilibrio delle varie strutture di vendita del Settore Alimentare, già esistenti ed operanti in questo Comune, come risulta anche dalla documentazione acquisita agli atti di questa Amministrazione Comunale e tenuto comunque presente l'indirizzo di sostanziale liberalizzazione "commerciale" contenuto nel Decreto Legislativo n. 114/1998, è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento di superficie di vendita e il trasferimento di sede delle strutture medio - piccole del settore alimentare solo in Zona 4.1 e comunque per una superficie complessiva non superiore a mq. 300. *(Tali insediamenti devono essere urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e C, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale (purché non si configuri, con l'inserimento di tale struttura un parco commerciale)).*

2. Deve altresì sussistere la compatibilità con l'impatto sulla viabilità e può essere autorizzato una sola volta nell'arco di validità dei presenti criteri fino ad un massimo di mq. 300.

### **C) - Esercizi del Settore Misto di Media Struttura (Alimentari e Non Alimentari Generici)**

1. Sono liberamente autorizzati, entro i limiti fissati nel presente provvedimento per singole Zone, l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di Esercizi del Settore Misto nel rispetto delle norme urbanistiche. Possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e C, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione d'uso commerciale, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.

### **D) - Esercizi del Settore non Alimentare a Grande Fabbisogno di Superficie**

1. Sono liberamente consentiti, entro i limiti fissati nel presente provvedimento per singole Zone, l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie nel rispetto delle norme urbanistiche. Esse possono essere localizzate ai sensi della legge regionale, art. 17, comma 2, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee tipo A, B e C, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione d'uso commerciale (purché non si configuri un parco commerciale), purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.

### **E) - Vincoli**

1. Le nuove aperture sono vincolate all'area commerciale di primo insediamento per un periodo minimo di anni tre.
2. Le analoghe aggregazioni devono rispettare fra di loro una distanza minima di 400 m.

### **F) - Parcheggi ed Aree Pubbliche (Servizi)**

1. Le Medie Strutture di cui all'art. 17, comma I, lettera a) della legge regionale possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e C, nonché nella zona territoriale omogenea di tipo D a specifica destinazione commerciale (salvo quanto previsto dalla legge regionale, all'art. 37, comma 3) ed all'art. 14, comma I) lettera h e non si configuri un parco commerciale). La definizione delle aree a parcheggio e a servizi avviene in sede di formulazione dello strumento urbanistico generale o in sede di strumento attuativo come previsto dall'art. 16 della legge regionale.

### **Art. 7 - Impatto sulla Viabilità**

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale, le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle Media Strutture di Vendita, come individuate all'art. 17 comma 1 lettera b) della Legge Regionale e specificate nell'art. 7 del presente regolamento, devono prevedere un'adeguata organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale. Le domande dovranno essere corredate da un idoneo studio sull'impatto di viabilità. Esso deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso dagli enti proprietari della strada, dall'indicazione relativa ai tempi di realizzazione, nonché dal relativo piano finanziario di spesa (DGR n. 569 del 25.02.05).

### **Art. 8 - Caratteristiche degli Esercizi**

1. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:
  - a) Alimentare;
  - b) Non Alimentare Generico;
  - c) Non Alimentare a Grande Fabbisogno di Superfici;
  - d) Misto.
2. Per settore "Alimentare" s'intende quello comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché i prodotti per la pulizia e per l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.
3. Il settore "Non Alimentare Generico" comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione di:
  - 1) mobili;
  - 2) autoveicoli;
  - 3) motoveicoli;
  - 4) legnami;

5) materiali edili;

6) nautica;

e si posiziona sul territorio a seconda delle indicazioni urbanistiche definite.

4. Il settore "Non Alimentare a Grande Fabbisogno di Superficie" comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti merceologie:

a) mobili,

b) autoveicoli e motoveicoli,

c) legnami;

d) materiali edili;

e) nautica.

5. Per settore "Misto" s'intende quello comprensivo di prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare dell'autorizzazione commerciale.

6. I locali destinati al dettaglio devono avere accesso diretto da pubblica via ovvero, qualora trattasi di area privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni fatti salvi i diritti dei terzi; in questi casi devono avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica.

7. Nel caso in cui la Ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne ma non accessibili al pubblico e ingressi distinti; il divieto dell'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita al minuto ed all'ingrosso non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) ferramenta ed utensileria;

d) colori, vernici, carta da parati;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per il riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami.

8. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati identifica un unico esercizio commerciale.

## **Art. 9 - Aree Libere e Parcheggi**

1. Per area libera s'intende la superficie scoperta del lotto ivi compresi l'area a parcheggio, la viabilità di accesso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il verde.

2. Per parcheggio effettivo s'intende la superficie per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione. L'area a parcheggio effettiva esclude inoltre, ad esempio, lo spazio destinato ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico, alla postazione per i carrelli e depositi di varia natura; in pratica, quindi, il parcheggio effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e ai relativi spazi funzionali alla manovra come previsti dal codice della strada e del regolamento viario vigente.

3. I parcheggi devono essere aperti al pubblico per l'intera fascia oraria di apertura degli esercizi commerciali a cui siano legati da un vincolo funzionale.

4. L'agibilità dei locali adibiti ad attività commerciali è subordinata alla effettiva disponibilità dei parcheggi nella misura prescritta ed alla loro conformità alle disposizioni in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

## **Art. 10 - Ampliamenti**

1. Le Medie Strutture di Vendita, già autorizzate ai sensi della previgente normativa statale e regionale, possono essere autorizzate, nei limiti dimensionali di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 15/2004, all'ampliamento della superficie di vendita nei seguenti termini:

a) l'esercizio risulti attivato dal almeno tre anni con superficie di vendita autorizzata superiore a 250 mq. e l'attività non risulti sospesa da più di 1 anno;

b) l'ampliamento previsto non risulti superiore al 20 % della superficie di vendita già autorizzata;

- c) è fatta salva inoltre l'ulteriore possibilità di ampliamento in caso di disponibilità conseguente a quanto previsto al successivo art. 14 (cessazioni) e/o eventuale superficie in eccedenza al quoziente 1 dell'indice di equilibrio solo per le Medie Strutture che superano la soglia di mq. 1.000 di superficie di vendita ed operanti da meno di tre anni;
- d) la struttura (già esistente):
  - risulti compatibile con la localizzazione prevista dall'art.14 della legge regionale n. 15/2004;
  - rispetti (per la nuova superficie di vendita risultante complessivamente a seguito dell'ampliamento) gli standard urbanistici di cui agli artt. 11, 16 e seguenti della legge regionale n. 15/2004;
  - sia conforme alle norme urbanistiche vigenti ed adottate.

### **Art. 11 - Trasferimenti**

1. Le Medie Strutture di Vendita, già autorizzate ai sensi della previgente legislazione statale e regionale, possono essere autorizzate al trasferimento di sede nei seguenti termini:
  - a) l'esercizio risulti attivato da almeno 3 anni con superficie di vendita autorizzata superiore a 250 mq. e l'attività non risulti sospesa da più di 1 anno;
  - b) può avvenire soltanto all'interno della medesima Zona urbanistico - commerciale così come sono state individuate al precedente art. 3;
  - c) può essere contestuale all'ampliamento fino al 20 % della superficie di vendita già autorizzata;
  - d) la nuova struttura trasferita:
    - risulti compatibile con la localizzazione prevista dall'art.14 della legge regionale n. 15/2004;
    - rispetti gli standard urbanistici di cui agli artt.11, 16 e seguenti della citata legge regionale n. 15/2004;
    - sia conforme alle norme urbanistiche vigenti ed adottate.
  - e) in diversa Zona Commerciale a condizione che nella Zona oggetto del trasferimento vi sia disponibilità di superficie di vendita.

### **Art. 12 - Concentrazioni ed Accorpamenti**

1. I due concetti trovano definizione nell'art.8 - comma 1, lett. a) e b) - della legge regionale n. 15/2004 e devono essere rilasciate le autorizzazioni previste al comma 8 del successivo art.14.
2. Possono essere autorizzate anche ulteriori concentrazioni ed accorpamenti nei seguenti termini:
  - a) devono risultare da un minimo di due esercizi già attivi nella medesima zona da almeno tre anni e la cui attività non risulti sospesa da più di un anno;
  - b) degli esercizi "concentrati" od "accorpati" almeno uno deve risultare essere stato già autorizzato ex Legge 426/1971 per una delle tabelle dei cosiddetti generi di largo e generale consumo (I,II,VI,VIII,IX);
  - c) la superficie finale potrà risultare pari alla somma delle superfici concentrate od accorpate, aumentata fino al 20 % e comunque entro i 2500 mq.
  - d) la nuova struttura:
    - risulti compatibile con la localizzazione prevista dall'art.14 della L.R. n. 15/2004;
    - rispetti gli standard urbanistici di cui agli artt.11, 16 e seguenti della citata L. R. V. n. 15/2004;
    - sia conforme alle norme urbanistiche vigenti e adottate.

### **Art. 13 - Autorizzazioni Stagionali e Temporanee**

1. Viene prevista la possibilità di rilascio di Autorizzazioni Temporanee per Medie Strutture di Vendita, in deroga all'art. 5, nei seguenti termini:
  - a) in occasione di fiere, feste, mercati straordinari, occasioni particolari varie;
  - b) la superficie di vendita complessiva non deve superare i 400 mq.;
  - c) la durata massima viene prevista in 30 giorni;
  - d) la valutazione sarà circostanziata da parte dell'Amministrazione Comunale, anche in relazione alle particolari circostanze che si verificheranno in occasione della straordinarietà di simili eventi stagionali o temporanei.

## **Art. 14 - Cessazioni di Attività**

1. Le eventuali cessazioni di attività di esercizi classificati "Medie Strutture di Vendita", che non comportino subingresso, concentrazione, accorpamento ecc., e quindi per rinuncia, decadenza o revoca, determinano la seguente situazione: la corrispondente superficie di vendita potrà essere utilizzata prioritariamente per ampliamenti della superficie di vendita del medesimo settore, nella medesima zona e successivamente per nuove aperture nei modi previsti ai precedenti artt. 5, 6, 10 ed 11 – lett. e).

## **Art. 15 - Criteri Urbanistici**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vengono precisate nei seguenti termini:

- a) ove non risultino già equivalenti o di incidenza superiore vengono a tutti gli effetti assunti, per le Medie Strutture di Vendita, gli standard per aree a servizi e parcheggi come previsti dagli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 15/2004;
- b) la localizzazione delle Medie Strutture di Vendita sarà consentita soltanto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 15/2004;
- c) le aree di sosta devono comunque essere individuate entro la medesima zona e risultare funzionali alla struttura di vendita, collegate con percorso pedonale non superiore a ml. 300.

## **CAPO III - TUTELA DEI CENTRI STORICI E DEI CENTRI MINORI**

### **Art. 16 - Centri Storici** (così definiti dal punto di vista urbanistico)

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale, è individuato come centro storico, la zona comunale di tipo A) così definita dall'art. 11 delle N.T.A. del PRG nonché gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale e architettonico.
2. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale gli interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area del centro storico e gli oneri di urbanizzazione possono essere ridotti a discrezione del Comune.
3. L'area del Centro storico è formata dalle vie risultanti nell'Allegato E) ed è considerata come zona di particolare interesse che deve essere salvaguardata e valorizzata.

### **Art. 17 - Rivitalizzazione del Centro Storico**

1. Al fine di rivitalizzare il sistema distributivo del centro storico, può essere autorizzata la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 4000 a condizione che il 90% del numero degli esercizi abbia la superficie di vendita inferiore al limite previsto per i negozi di vicinato.
2. Sono regolati con apposita convenzione tra il Comune e l'operatore interessato su:
  - a) **Area destinata a parcheggio.** Può essere reperita entro una distanza di m. 300 massimo dall'immobile oggetto dell'iniziativa con la facoltà di deroga fino a m. 400 o con l'utilizzo di soluzioni alternative quali:
    - impegni con parcheggi gestiti dall'autorità pubblica e/o imprenditori privati (con contratti o convenzioni);
    - con parcheggi scambiatori esistenti;
    - con parcheggi multi-piano o sotterranei;
    - con servizi navetta.
  - b) **Accessi e percorsi veicolari.** Mediante l'attuazione di un progetto di studio viario ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale.

### **Art. 18 - Botteghe Storiche**

1. Oltre a quelle previste dalla legge regionale n° 37 del 24 dicembre 2004, sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali situati nel Centro Storico in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che la stessa attività sia stata svolta con la medesima merceologia per più di 40 anni se trattasi di esercizi commerciali;
  - b) che i locali presentino elementi di particolare pregio architettonico o degli arredi e siano di particolare interesse culturale e storico.

2. Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dall'Amministrazione, sentito il parere della Commissione appositamente istituita dal Comune, su specifica domanda del titolare dell'esercizio.

3. Lo stato di bottega storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno; sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio solo se conforme allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal comune.

## **CAPO IV - NORME SPECIALI E DI SEMPLIFICAZIONE**

### **Art. 19 - Prodotti Speciali**

1. La vendita dei prodotti accessori ai medicinali, di cui alla tabella speciale per i titolari di farmacie, di quelli accessori nelle rivendite di generi di monopolio e di quelli accessori nei distributori di carburante è subordinata al possesso dei soli requisiti morali previsti dalla legge vigente.

2. La vendita può iniziare previa denuncia inizio attività al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. Nella denuncia la ditta deve autocertificarsi sul possesso dei requisiti morali previsti dalla legge regionale vigente.

3. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale e non può essere ceduta separatamente.

### **Art. 20 - Settori Merceologici Particolari**

1. L'esercizio dell'attività al dettaglio dei prodotti erboristici è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o del diploma di specializzazione in scienze e tecnica delle piante officinali o del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al D. del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 6 giugno 1995.

2. La vendita può iniziare previa denuncia dell'inizio dell'attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. Nella denuncia la ditta dovrà autocertificare i requisiti o gli atti necessari per l'esercizio dell'attività come sopra illustrato.

3. Gli attuali titolari di esercizi di commercio al dettaglio di prodotti erboristici, non in possesso del diploma di cui al comma 1) possono svolgere la medesima attività salvo modifiche di legge.

### **Art. 21 - Vendite Temporanee**

1. In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni straordinarie di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere fatto previa denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

2. Nella denuncia la ditta deve autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi e, nel caso di vendita di prodotti alimentari, deve essere munita dell'autorizzazione igienico sanitaria.

### **Art. 22 - Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia avvenuto l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante abbia i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento in gestione o in proprietà l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.

2. Il subentrante, già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune; qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22 comma quarto, lettera a) del D. Lgs. 114/98 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune; qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti il subentrante per causa di morte anche se non è in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo dando immediatamente comunicazione al Comune.

5. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune; decade da tale titolo nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4 / lettera a) del D. Lgs. 114/98.

## **CAPO V - PROCEDIMENTO PER LE NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

### **Art. 23 - Gestione delle Istanze**

1. Per le modalità di presentazione delle istanze, l'istruttoria, le eventuali priorità ecc. si fa riferimento all'apposito separato provvedimento (elaborato B), previsto dall'art.14 della Legge Regionale Veneto n.15/2004.

## **CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI**

### **Art. 24 - Sanzioni**

1. Nei casi d'infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, è prevista la sanzione di €. 774,69.

### **Art. 25 - Norme Transitorie**

1. È abrogato il Regolamento approvato in data 10 Giugno 2002 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36.

### **Art. 26 - Norme di Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si fa riferimento alla legislazione nazionale (D. Lgs. n. 114/1998) e regionale più volte citata, nonché alle disposizioni ed interpretazioni contenute nelle Circolari ed altri atti emanati in materia di pianificazione e programmazione urbanistica e commerciale.

2. Deve inoltre intendersi fatto salvo quanto previsto dai vigenti Regolamenti Comunali non risultanti in contrasto con la citata nuova normativa nazionale e regionale.

### **Art. 27 - Vigenza e Durata**

1. Il presente provvedimento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni naturali e consecutivi ed ulteriore ripubblicazione per eguale durata a fare inizio dal mese successivo della prima pubblicazione.

2. Anche le eventuali istanze pervenute a seguito dell'adozione del presente provvedimento andranno disciplinate con la presente normativa. Per le eventuali domande od istanze pervenute prima dell'adozione del presente atto, è in facoltà delle parti interessate di riformularle nei loro contenuti aggiornandole a seguito della data di adozione..

3. Il presente Regolamento ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza, è automaticamente rinnovato fino ad una nuova rideterminazione dell'Ente.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 114/98 e nella Legge Regionale n° 15/04

# CITTÀ DI ESTE

## **Allegato A al Regolamento)**

### **NORME SUL PROCEDIMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

*Art. 14 della Legge Regionale Veneto 13 Agosto 2004, n. 15*

In relazione a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata vengono di seguito individuate le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - PROCEDIMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

1. La nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, l'accorpamento e la variazione del settore merceologico della Media Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione su domanda degli interessati ai sensi della legge regionale e del presente regolamento.
2. La domanda per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento del settore merceologico di Medie Strutture di vendita deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o inviata tramite lettera raccomandata.
3. Nella domanda devono essere dichiarati, a pena d'inammissibilità:
  - a) il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114;
  - b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore merceologico;
  - c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all'art. 14, comma 8, della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004;
  - d) la conformità urbanistica.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) una pianta in scala 1:100 dell'immobile con evidenziata l'area dei locali e la superficie destinata ai magazzini, depositi, uffici e servizi;
  - b) il permesso edilizio di costruire, la documentazione prevista dal regolamento edilizio e dalle N.T.A. del PRG;
  - c) la definizione dell'area in termini urbanistici.

#### **Art. 2 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA**

- a) L'istruttoria delle pratiche compete al Servizio Attività Produttive.
- b) L'esame delle domande viene effettuato dalla data della loro presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.
- c) Per quanto riguarda la pratica, le domande verranno riscontrate entro 30 giorni dal loro ricevimento, da parte del Responsabile del Servizio, segnalando alla Ditta Richiedente:

- il Responsabile del Procedimento;
  - il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle domande entro i quali, in assenza di riscontro negativo, le stesse dovranno ritenersi accolte.
- d) Il termine del procedimento può essere sospeso dal Responsabile una sola volta qualora le pratiche risultassero carenti di documentazione o di elementi necessari ai fini della valutazione e verrà formalmente richiesta l'integrazione delle pratiche stesse entro il termine perentorio di 30 giorni; trascorso detto termine la pratica non regolarizzata e/o non integrata verrà archiviata senza esito quale implicita rinuncia alla stessa.
- e) Il termine di 90 giorni di cui sopra decorrerà dalla data di arrivo al Comune delle domande e/o comunicazioni di cui al comma n. 1 dell'art. 1, se regolarmente compilate e corredate della prescritta documentazione; diversamente decorrerà dalla data di acquisizione agli atti al Servizio Attività Produttive e dell'eventuale documentazione integrativa di cui al paragrafo precedente.
- f) Per le pratiche di cui al comma 3 dell'art. 1 valgono le norme procedurali di cui alla Legge n. 622/1996.
- g) L'esito dell'istruttoria verrà portato a conoscenza della Ditta Richiedente con formale comunicazione a cura degli Uffici, che lo sottoscrive, da comunicarsi entro 90 giorni dal termine soprari-cordato.
- h) In caso di riscontro negativo la Ditta potrà avanzare ricorso al TAR nei termini di legge; qualora il diniego derivi dall'applicazione di criteri di priorità (vedi successivo art. 3) il rilascio delle autorizzazioni amministrative agli assegnatari avrà luogo solo dopo decorso il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi.
- i) In caso di procedimento di particolare complessità o ogni volta risulti necessario, il responsabile del procedimento può convocare una conferenza di servizio tra tutti gli Uffici ed Enti esterni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e successive modifiche.
- j) Le autorizzazioni possono essere rilasciate, oltre al rispetto delle norme precedenti, solo se sono rispettate le norme igienico sanitarie e di destinazione d'uso dei locali.
- k) Relativamente alle autorizzazioni che prevedono l'utilizzo dei nuovi locali ad uso commerciale o soggetti a cambio d'uso, sarà cura del settore edilizia privata del Comune interessato richiedere e verificare in sede di rilascio di concessione edilizia, la disponibilità di aree da destinare a parcheggio, aree libere, ecc., nella misura indicata dalle norme tecniche di attuazione del PRG e della Legge Regionale; tale disponibilità non è richiesta per i locali già ad uso commerciale.

### **Art. 3 - PRIORITÀ TRA EVENTUALI ISTANZE CONCORRENTI**

Qualora più istanze risultino tra di loro in concorrenza, ai fini dell'assegnazione delle Autorizzazioni Amministrative per Medie Strutture di Vendita, ferme restando le priorità indicate al comma 6 dell'art.11 della Legge Regionale n. 37/1999, verranno considerati i seguenti ulteriori elementi di priorità:

- a) in ordine: prima le domande di concentrazione, poi quelle di ampliamento, quindi quelle di accorpamento; di seguito quelle di trasferimento ed infine quelle di nuova apertura;
- b) quale secondo elemento di priorità verrà considerata la previsione di più elevata disponibilità, in termini percentuali rispetto alla superficie di vendita richiesta, di aree da destinare a servizi e parcheggi, ecc.;
- c) a parità di condizioni di priorità di cui ai punti precedenti a) e b) verrà assicurata la precedenza in base alla data di cui all'art. 2 - lett. c);
- d) nella valutazione delle priorità verranno considerate tutte le istanze pervenute entro 60 giorni dall'arrivo al Comune della prima istanza risultata completa e corretta;
- e) in sede di prima applicazione della presente norma procedurale verrà riconosciuta priorità assoluta, indifferentemente dalle situazioni delle altre istanze, a quelle pervenute prima dell'adozione della deliberazione con la quale sono stati adottati i presenti criteri; tra le eventuali istanze concorrenti rientranti nel presente punto verrà individuata la priorità con le medesime modalità di cui ai paragrafi precedenti.

### **Art. 4 - INIZIO ATTIVITÀ – REVOCA – PROROGHE**

- a) Indipendentemente dai tempi eventualmente più lunghi previsti per l'ultimazione dei lavori dal-

la vigente normativa edilizia, l'attività della struttura dovrà iniziare - fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di agibilità, idoneità sanitaria, sicurezza, viabilità, ecc. - entro un anno dal rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo h) dell'art 2 come previsto al comma 4/a dell'art.22 del Decreto Legislativo n.114/1998; dell'avvenuto inizio dovrà essere data comunicazione tempestiva al Comune.

- b) A richiesta della Ditta il Comune potrà concedere una sola proroga del termine di inizio dell'attività amministrativa per un periodo massimo di anni 1 in presenza di gravi e comprovate necessità, adeguatamente documentate, non imputabili alla Ditta richiedente per l'esecuzione di lavori già regolarmente assentiti; la valutazione dell'Amministrazione, aventi natura discrezionale, sarà debitamente circostanziata; per quanto riguarda l'aspetto edilizio - urbanistico la concessione di proroghe rimane disciplinata dall'art. 78 della Legge Regionale n.61/1985.
- c) L'attività deve essere effettivamente iniziata, con formale attivazione anche ai fini IVA, da parte della medesima Ditta che ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione amministrativa.
- d) La mancata attivazione dell'esercizio entro i termini di cui ai punti precedenti comporta la "revoca" dell'autorizzazione amministrativa.
- e) L'eventuale revoca dell'autorizzazione amministrativa non interferisce con la possibilità di utilizzo, per attività diverse dalla "Media Struttura di Vendita" ma ammesse dalla vigente disciplina urbanistica, dell'immobile eventualmente edificato.

#### **Art. 5 - NORMATIVA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente disciplina si fa riferimento alla normativa specifica del Decreto Legislativo n. 114/1998, alla Legge Regionale n. 15/2004 ed alle Circolari applicative, alla Legge 241/1990 ed ai Regolamenti Comunali.

## Allegato C) al Regolamento

### PLANIMETRIA IN SCALA 1 : 10.000 CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMMERCIALI ED IL VIARIO DELLA CITTÀ DI ESTE

Zona 1 - CENTRO SORICO	
Via	
Calle della Musica	tutto il tratto stradale
Largo G.B. Tiepolo	tutto il tratto stradale
Piazza Beata Beatrice	tutto il tratto stradale
Piazza Maggiore	tutto il tratto stradale
Piazza Santa Tecla	tutto il tratto stradale
Piazza Trento	tutto il tratto stradale
Piazza Trieste	tutto il tratto stradale
Piazzale Gerolamo Franchini	tutto il tratto stradale
Piazzale IV Novembre	tutto il tratto stradale
Via Antonio Zanchi	tutto il tratto stradale
Via Augustea	dispari /
Via Augustea	pari civ. 2
Via Azzo II d'Este	tutto il tratto stradale
Via Borgofuro	dispari da civ. 1 a civ. 3
Via Borgofuro	pari da civ. 2 a civ. 4/A
Via Byron	tutto il tratto stradale
Via Ca' Mori	dispari da civ. 1 a civ. 5
Via Ca' Mori	pari da civ. 2 a civ. 4
Via Cappuccini	tutto il tratto stradale
Via Cavour	tutto il tratto stradale
Via Cesare Battisti	dispari da civ. 1 a civ. 3/A
Via Cesare Battisti	pari da civ. 2 a civ. 2/A
Via Consolazioni	tutto il tratto stradale
Via Dogana Vecchia	tutto il tratto stradale
Via G. Marconi	tutto il tratto stradale
Via Gambina	dispari da civ. 1 a civ. 35/D
Via Gambina	pari da civ. 2 a civ. 24/L
Via Giacomo Matteotti	tutto il tratto stradale
Via Girometta	tutto il tratto stradale
Via Giuseppe Farinelli	tutto il tratto stradale
Via Giuseppe Garibaldi	tutto il tratto stradale
Via Guido Negri	tutto il tratto stradale
Via Isidoro Alessi	tutto il tratto stradale
Via M. Francesconi	tutto il tratto stradale
Via Madonnetta	tutto il tratto stradale
Via Massimo d'Azeglio	tutto il tratto stradale
Via Molini	tutto il tratto stradale
Via Monache	tutto il tratto stradale

Via Olmo	tutto il tratto stradale
Via Orti	dispari da civ. 1 a civ. 13
Via Orti	pari /
Via Pellesina	dispari /
Via Pellesina	pari da civ. 2 a civ. 4
Via Pescheria Vecchia	tutto il tratto stradale
Via Portavecchia	tutto il tratto stradale
Via Principe Amedeo	dispari da civ. 1 a civ. 41/A
Via Principe Amedeo	pari da civ. 2 a civ. 54
Via Principe Umberto	tutto il tratto stradale
Via Riccoboni	dispari civ. 1
Via Riccoboni	pari /
Via Rubin De Cervin	dispari da civ. 1 a civ. 3/A
Via Rubin De Cervin	pari civ. 2
Via Sabina	tutto il tratto stradale
Via Salute	dispari da civ. 1 a civ. 49/E
Via Salute	pari da civ. 2 a civ. 10
Via San Fermo	dispari da civ. 1 a civ. 17
Via San Fermo	pari da civ. 2 a civ. 4/C
Via San Girolamo	dispari da civ. 1 a civ. 63/A
Via San Girolamo	pari da civ. 2 a civ. 4/B
Via San Martino	tutto il tratto stradale
Via San Pietro	tutto il tratto stradale
Via San Rocco	tutto il tratto stradale
Via Sant'Antonio	tutto il tratto stradale
Via Santo Stefano	dispari da civ. 1 a civ. 35 e da civ. 47 a civ. 49/A
Via Santo Stefano	pari da civ. 2 a civ. 50
Via Schiavin	dispari da civ. 1 a civ. 31/A
Via Schiavin	pari da civ. 2 a civ. 12
Via Settabile	dispari da civ. 1 a civ. 7/A
Via Settabile	pari da civ. 2 a civ. 12/B
Via Tiro a Segno	dispari da civ. 1 a civ. 7
Via Tiro a Segno	pari da civ. 2 a civ. 2/A
Via Ubertino da Carrara	tutto il tratto stradale
Via Vallesina	tutto il tratto stradale
Via Vigo di Torre	tutto il tratto stradale
Viale Fiume	tutto il tratto stradale
Vicolo Contiero	tutto il tratto stradale
Vicolo Dogana Vecchia	tutto il tratto stradale
Vicolo Lacchini	tutto il tratto stradale
Vicolo Mezzaluna	tutto il tratto stradale
Vicolo Monache	tutto il tratto stradale
Vicolo Ponte delle Grazie	tutto il tratto stradale
Vicolo Schiavin	tutto il tratto stradale

**Zona 2 - CINTURA URBANA****Via**

Largo Mons. Rizzardi	tutto il tratto stradale
Località Torre	tutto il tratto stradale
Piazzale Ca' Pesaro	tutto il tratto stradale
Via A. Albrizzi	tutto il tratto stradale
Via A. Lincoln	tutto il tratto stradale
Via A. Prosdocimi	tutto il tratto stradale
Via A. Sartori Borotto	tutto il tratto stradale
Via Adolfo Callegari	tutto il tratto stradale
Via Aldo Corazza	tutto il tratto stradale
Via Angelo Scarabello	tutto il tratto stradale
Via Angelo Vascon	tutto il tratto stradale
Via Antonio Guariento	tutto il tratto stradale
Via Antonio Corradini	tutto il tratto stradale
Via Antonio Soster	tutto il tratto stradale
Via Argine Destro Bisatto	tutto il tratto stradale
Via Argine Destro Brancaglia	tutto il tratto stradale
Via Argine Destro Frassine	tutto il tratto stradale
Via Argine Restara	tutto il tratto stradale
Via Argine Sinistro Brancaglia	tutto il tratto stradale
Via Argine Sinistro Frassine	tutto il tratto stradale
Via Asiago	tutto il tratto stradale
Via Augustea	disp da civ. 1 a civ. 15
Via Augustea	pari da civ. 4 a civ. 26
Via Balan	tutto il tratto stradale
Via Bassano del Grappa	tutto il tratto stradale
Via Biagio Schiavo	tutto il tratto stradale
Via Borgofuro	dispari da civ. 5 a civ. 57
Via Borgofuro	pari da civ. 6 a civ. 10/A
Via Bovolare	tutto il tratto stradale
Via Ca' Mori	dispari da civ. 7 a civ. 67/A
Via Ca' Mori	pari da civ. 6 a civ. 54
Via Caldevigo	tutto il tratto stradale
Via Campo della Mostra	tutto il tratto stradale
Via Canevedo	tutto il tratto stradale
Via Casella	tutto il tratto stradale
Via Cesare Battisti	dispari da civ. 5 a civ. 61/A
Via Cesare Battisti	pari da civ. 4 a civ. 48
Via Chiesette Branchine	tutto il tratto stradale
Via Cima da Conegliano	tutto il tratto stradale
Via Comuna	tutto il tratto stradale
Via Corelio	tutto il tratto stradale
Via Cornaro	tutto il tratto stradale
Via Decio Broglio	tutto il tratto stradale
Via degli Euganei	tutto il tratto stradale

Via dei Paleoveneti	tutto il tratto stradale
Via dell'Atleta	tutto il tratto stradale
Via dello Stadio	tutto il tratto stradale
Via Don Angelo Pelà	tutto il tratto stradale
Via Don Luigi Rizzo	tutto il tratto stradale
Via Emma Ascoli Zevi	tutto il tratto stradale
Via Europa	tutto il tratto stradale
Via Ezio Franceschini	tutto il tratto stradale
Via Francesco Minorello	tutto il tratto stradale
Via Francesco Petrarca	tutto il tratto stradale
Via Frassenelle	tutto il tratto stradale
Via Fratelli Cervi	tutto il tratto stradale
Via G. Di Vittorio	tutto il tratto stradale
Via G. M. Falconetto	tutto il tratto stradale
Via G. Pietrogrande	tutto il tratto stradale
Via Gaetano Castelvetri	tutto il tratto stradale
Via Gaetano Nuvolato	tutto il tratto stradale
Via Gambina	dispari da civ. 37 a civ. 47
Via Gambina	pari da civ. 26 a civ. 34
Via Geronimo Atestino	tutto il tratto stradale
Via Gherardo Ghirardini	tutto il tratto stradale
Via Gino Vascon	tutto il tratto stradale
Via Giovanni XXIII	tutto il tratto stradale
Via Girolamo Versori	tutto il tratto stradale
Via Gorizia	tutto il tratto stradale
Via Isabella d'Este	tutto il tratto stradale
Via Isonzo	tutto il tratto stradale
Via J. F. Kennedy	tutto il tratto stradale
Via L. A. Muratori	tutto il tratto stradale
Via Lodovico Ariosto	tutto il tratto stradale
Via Lombardo	tutto il tratto stradale
Via Longo	tutto il tratto stradale
Via Luigi Scolari	tutto il tratto stradale
Via M. L. King	tutto il tratto stradale
Via M. V. Marziale	tutto il tratto stradale
Via Maganza	tutto il tratto stradale
Via Mandolari	tutto il tratto stradale
Via Manfredini	tutto il tratto stradale
Via Marco Gradenigo	tutto il tratto stradale
Via Martiri della Libertà	tutto il tratto stradale
Via Meggiaro	tutto il tratto stradale
Via Michele Lonigo	tutto il tratto stradale
Via Monte Cero	tutto il tratto stradale
Via Morlungo	tutto il tratto stradale
Via Murale di Mezzo	tutto il tratto stradale
Via Orti	dispari da civ. 15 a civ. 19
Via Orti	pari da civ. 2 a civ. 8
Via Padana Inferiore	tutto il tratto stradale
Via Padova	tutto il tratto stradale

Via Palazzo del Principe	tutto il tratto stradale
Via Peagnola	tutto il tratto stradale
Via Pellesina	dispari da civ. 1 a civ. 17
Via Pellesina	pari da civ. 6 a civ. 16
Via Pergoletti	tutto il tratto stradale
Via Piave	tutto il tratto stradale
Via Pietro Tono	tutto il tratto stradale
Via Pilastro	tutto il tratto stradale
Via Plinio	tutto il tratto stradale
Via Prà	dispari da civ. 1 a civ. 7
Via Prà	pari da civ. 2 a civ. 66/A
Via Principe Amedeo	dispari da civ. 43 a civ. 71/A
Via Principe Amedeo	pari da civ. 56 a civ. 78/A
Via Publio C. Tacito	tutto il tratto stradale
Via Rana Ca' Mori	tutto il tratto stradale
Via Riccoboni	dispari da civ. 3
Via Riccoboni	pari da civ. 2 a civ. 8
Via Riva di Fiume	tutto il tratto stradale
Via Rovereto	tutto il tratto stradale
Via Rubin De Cervin	dispari da civ. 5 a civ. 15
Via Rubin De Cervin	pari da civ. 4 a civ. 22
Via Salute	dispari da civ. 51 a civ. 95
Via Salute	pari da civ. 12 a civ. 46
Via Salvo d'Acquisto	tutto il tratto stradale
Via San Fermo	dispari da civ. 19 a civ. 63
Via San Fermo	pari da civ. 6 a civ. 26/A
Via San Giovanni Bosco	tutto il tratto stradale
Via San Girolamo	dispari /
Via San Girolamo	pari da civ. 6 a civ. 32
Via Santa Maria Mazzarello	tutto il tratto stradale
Via Santo Stefano	dispari da civ. 37 a civ. 47/A e da civ. 49/B a civ. 53
Via Santo Stefano	pari da civ. 52 a civ. 88
Via Schiavin	dispari da civ. 33 a civ. 41
Via Schiavin	pari da civ. 14 a civ. 16
Via Settabile	dispari da civ. 9 a civ. 53
Via Settabile	pari da civ. 14 al civ. 56
Via Sostegno	tutto il tratto stradale
Via Stazie Bragadine	tutto il tratto stradale
Via Taddeo d'Este	tutto il tratto stradale
Via Tiro a Segno	dispari da civ. 9 a civ. 17
Via Tiro a Segno	pari da civ. 4 a civ. 8
Via Tito Annio	tutto il tratto stradale
Via Tito Livio	tutto il tratto stradale
Via Torquato Tasso	tutto il tratto stradale
Via Treviso	tutto il tratto stradale
Via Udine	tutto il tratto stradale
Via Ugo Foscolo	tutto il tratto stradale
Via Ugo Lazzarini	tutto il tratto stradale
Via Umberto Campagnolo	tutto il tratto stradale

Via Venezia	tutto il tratto stradale
Via Verona	tutto il tratto stradale
Via Vicenza	tutto il tratto stradale
Via Vincenzo Grandi	tutto il tratto stradale
Via Vincenzo Scamozzi	tutto il tratto stradale
Via Vittorio Veneto	tutto il tratto stradale
Via XXVIII Aprile	tutto il tratto stradale
Viale Rimembranze	tutto il tratto stradale
Vicolo Mondin	tutto il tratto stradale
Vicolo Settabile	tutto il tratto stradale
Vicolo Vallesina	tutto il tratto stradale

### Zona 3 - PERIFERIA

#### Via

Via Adige	tutto il tratto stradale
Via Altura	tutto il tratto stradale
Via Antonio Gaspari	tutto il tratto stradale
Via Arzaron	tutto il tratto stradale
Via Bosco	tutto il tratto stradale
Via Bosco Crosara	tutto il tratto stradale
Via Bressane	tutto il tratto stradale
Via Calcatonega	tutto il tratto stradale
Via Capitello	tutto il tratto stradale
Via Casette Saltare	tutto il tratto stradale
Via Chiesa Motta	tutto il tratto stradale
Via Chiesa Prà	tutto il tratto stradale
Via Chiesa Schiavonia	tutto il tratto stradale
Via Cortona	tutto il tratto stradale
Via Crocetta	tutto il tratto stradale
Via Crosara	tutto il tratto stradale
Via della Resistenza	tutto il tratto stradale
Via Deserto	dispari da civ. 113 a civ. 215
Via Deserto	pari da civ. 98 a civ. 190
Via Fuoghi	tutto il tratto stradale
Via G. B. Sceriman	tutto il tratto stradale
Via G. M. Zecchinelli	tutto il tratto stradale
Via Gazzo Motta	tutto il tratto stradale
Via Guola Larga	tutto il tratto stradale
Via Immacolata	tutto il tratto stradale
Via Ippolito Angelieri	tutto il tratto stradale
Via Lazzaro Baldo	tutto il tratto stradale
Via Paolo II	tutto il tratto stradale
Via Ponticello	tutto il tratto stradale
Via Prà	dispari da civ. 9 a civ. 19
Via Prà	pari da civ. 68 a civ. 84
Via Ragazzi del 99	tutto il tratto stradale
Via Sperone	tutto il tratto stradale
Via Stazione	tutto il tratto stradale
Via Valerio Bossi	tutto il tratto stradale
Via Vincenzo Carraro	tutto il tratto stradale

**Zona 4 - P.I.P.****Via**

Via Alessandro Volta	tutto il tratto stradale
Via Angelo Urbani	tutto il tratto stradale
Via Ateste	tutto il tratto stradale
Via Belle	tutto il tratto stradale
Via Benvenuti Don Pietro	tutto il tratto stradale
Via Bressan Marco	tutto il tratto stradale
Via Ca' Manzoni	tutto il tratto stradale
Via degli Artigiani	tutto il tratto stradale
Via Deserto	dispari da civ. 1 a civ. 111/D
Via Deserto	pari da civ. 2 a civ. 96/C
Via Ferro Guido	tutto il tratto stradale
Via G. B. Brunelli	tutto il tratto stradale
Via G. Callido	tutto il tratto stradale
Via Galilei	tutto il tratto stradale
Via Giacomo Begaro	tutto il tratto stradale
Via Leonardo da Vinci	tutto il tratto stradale
Via Lorenzo De Antoni	tutto il tratto stradale
Via Naselli Mons. Camillo	tutto il tratto stradale
Via Pietro Apostoli	tutto il tratto stradale
Via Rana Borgofuro	tutto il tratto stradale
Via Rovigo	tutto il tratto stradale
Via Tognato	tutto il tratto stradale
Via Zuccherificio	tutto il tratto stradale
Viale dell'Industria	tutto il tratto stradale